



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

*D.R. 662/2015
del 02.03.2015
classif. IV/1*

IL RETTORE

- VISTO** il D.R. n. 1685 del 20/05/2013 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari;
- VISTA** la delibera n. 71/2014 assunta in data 25/02/2014 dal Senato Accademico con cui sono state approvate alcune modifiche al precitato Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari;
- VISTO** il D.R. n. 1000/2014 del 17/04/2014 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari come modificato dal Senato Accademico con delibera n. 71/2014 assunta in data 25/02/2014;
- VISTA** la delibera n. 42/2015 assunta in data 10/02/2015 dal Senato Accademico con cui è stato approvato il nuovo testo del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina, con contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni interne;

DECRETA

l'emanazione del nuovo testo del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla

Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina, il cui testo si riporta di seguito:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari a carico di professori e ricercatori universitari, per comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e tali da ledere la dignità e la credibilità della funzione docente e l'immagine pubblica dell'Istituzione universitaria. Stabilisce inoltre le modalità di deferimento alla Commissione etica, per condotte che violino il Codice etico, le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari, nonché i modi di costituzione e di funzionamento del Collegio di disciplina.

Art. 2 Sanzioni

1. Le sanzioni irrogabili al personale docente ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31.8.1933, n. 1592, sono:

- a) la censura;
 - b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 - c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
2. Esse sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza delle violazioni, tenendo conto della eventuale reiterazione di comportamenti in contrasto con i doveri istituzionali, comunque accertata in uno o più procedimenti disciplinari.

3. Le sanzioni sono graduate altresì in relazione:

- al grado di disservizio o di lesione della dignità e della credibilità della funzione docente (ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera d, del Testo Unico);
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla funzione esercitata.

Art. 3 Condotte sanzionabili

1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le ipotesi previste all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Sono sanzionabili con la censura i casi meno gravi di mancanza ai doveri d'ufficio, di condotta irregolare o contrastante con la dignità e la credibilità della funzione docente.



3. Sono sanzionabili con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno le condotte di "grave insubordinazione" rispetto ai doveri d'ufficio, tali da recare pregiudizio ad altri docenti, a studenti o al personale tecnico-amministrativo, anche attraverso atti abusivi o vessatori (in particolare gli atti di cui al Codice di condotta contro le molestie sessuali - Decreto rettorale n. 405 del 08.08.2005), o comunque tali da ledere in misura rilevante la dignità e la credibilità della funzione docente.

4. La durata della sospensione è graduata in relazione alla gravità della violazione disciplinare. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all'insegnamento, nonché la perdita dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione.

5. Per il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione è disposta, quale sanzione accessoria, l'interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine di competenza del Rettore. Il Collegio di disciplina, che decide la sanzione, può graduare il periodo di interdizione fino ad un massimo di dieci anni.

6. La sanzione della destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni è disposta per i comportamenti di più grave insubordinazione rispetto ai doveri d'ufficio, che irrimediabilmente abbiano leso la dignità e la credibilità della funzione docente, recando danno o pregiudizio ai colleghi o agli studenti, o al personale non docente, e comunque all'Istituzione universitaria.

7. La responsabilità per le violazioni del Codice Etico, o per le violazioni disciplinari, qualora riguardino docenti a contratto, danno luogo, a seconda della gravità ed in base alle procedure previste dagli articoli 4,5,7, alla sanzione della censura, al mancato rinnovo del contratto o alla sua risoluzione per inadempimento.

Art. 4

Deferimento alla Commissione Etica

1. Il Rettore (o il Suo delegato) può inviare le segnalazioni a lui pervenute di comportamenti che gli appaiano tali da violare il Codice Etico (decreto rettorale 23.5.2012) alla Commissione Etica, per gli accertamenti e le determinazioni di sua competenza, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Rettoriale sopra citato.

2. Se nelle segnalazioni direttamente inviate alla Commissione Etica (come previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del Codice Etico) o nell'accertamento e nella verifica che essa svolge (ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso articolo 4) emergono fatti di rilievo disciplinare che non siano stati già segnalati al Rettore (o il Suo delegato), il Presidente della Commissione ne dà immediata



comunicazione al Rettore (o il Suo delegato), per l'esercizio dei suoi poteri in materia disciplinare.

3. Qualora la Commissione ritenga che vi siano profili rilevanti dal punto di vista della violazione dei principi del Codice Etico tali da non integrare anche gli estremi di provvedimenti disciplinari ne dà comunicazione al Rettore (o il Suo delegato) affinché sottoponga la questione al Senato Accademico che dovrà pronunciarsi a norma dello Statuto (art. 4. Comma 7 del Codice Etico)

Art. 5

Avvio del procedimento disciplinare

1. Il Rettore (o il Suo delegato) promuove l'azione disciplinare, qualora ravvisi nei fatti di cui è venuto a conoscenza elementi di rilevanza tale da ipotizzare una responsabilità disciplinare. In questo caso non vi è segnalazione alla Commissione Etica.

2. Il procedimento disciplinare viene avviato sulla base di segnalazioni o esposti in forma scritta, di provvedimenti giudiziari, di segnalazioni inviate dal Presidente della Commissione Etica, o di notizie comunque acquisite, relative a comportamenti sanzionabili.

3. Avuta notizia dei fatti, il Rettore (o il Suo delegato) dà avvio al procedimento disciplinare mediante:

- a) iniziale contestazione dei fatti all'interessato, fissando un termine di sette giorni per la ricezione delle controdeduzioni (il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica certificata);
- b) audizione dell'interessato, su sua richiesta, o se il Rettore (o il Suo delegato) lo ritenga necessario
- c) eventuali acquisizioni testimoniali.

4. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, sulla base delle acquisizioni ottenute, il Rettore (o il Suo delegato) può:

- a) escludere l'esistenza di una responsabilità disciplinare e dichiarare chiuso il procedimento;
- b) irrogare, con provvedimento motivato, la sanzione della censura;
- c) qualora ritenga che l'addebito disciplinare possa dar luogo ad una sanzione più grave della censura, inviare gli atti al Collegio di disciplina, per gli accertamenti previsti dall'articolo 8 dello Statuto, con una proposta motivata di sanzione e dando contestualmente avviso della propria decisione all'incolpato.

Art. 6

Il Collegio di disciplina. Funzioni, composizione, durata del mandato, casi di astensione

1. Il Collegio di disciplina, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, è competente per tutti i procedimenti disciplinari relativi ai professori ordinari, associati e ai



ricercatori, in ordine a fatti che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (Regio Decreto 31.8.1933, n. 1592).

2. Il Collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in servizio ed in regime di tempo pieno. E' garantita la prevalenza di componenti esterni all'Ateneo rispetto a quelli interni. Essi sono designati dal Senato Accademico, secondo le modalità previste dall'articolo 8, commi 2 e 3 dello Statuto.

3. Il Collegio svolge le attività istruttorie di accertamento e verifica previste dall'articolo 8, commi 1 e 6 dello Statuto. Entro trenta giorni formula la propria deliberazione in ordine ai fatti contestati ed alla proposta di sanzione avanzata dal Rettore. Esso opera come organo indipendente, secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.

4. La prima convocazione del Collegio, dopo la nomina dei componenti, spetta al professore ordinario più anziano. Nella prima riunione è eletto il Presidente del Collegio, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Questi designa un vice-presidente che, ove necessario, lo sostituisce negli atti di sua competenza.

5. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; a lui spetta convocare il Collegio ed organizzarne i lavori; la convocazione è inviata ai componenti con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, salvi i casi eccezionali di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.

6. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; non è ammessa l'astensione dal voto.

7. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente:

- a) nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
- b) nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

10. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o dal professore ordinario più anziano.

Art. 7

Attività del Collegio di disciplina

1. Acquisiti gli atti trasmessi dal Rettore (o il Suo delegato) e la proposta motivata di sanzione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c, il Presidente del Collegio avvia le attività istruttorie di accertamento e di verifica in ordine all'addebito disciplinare, con il supporto del competente Settore dell'Area Affari Legali, disponendo, se necessario, perizie di esperti, ai fini dello svolgimento di specifiche indagini.
2. Nel corso delle attività svolte dal Collegio di disciplina, sono previste l'audizione del Rettore (o del Suo Delegato), l'escussione dell'incolpato e di eventuali testi. L'incolpato ha il diritto di essere sentito; può essere assistito da un collega o da un avvocato; può presentare al Collegio controdeduzioni relative all'addebito o memorie scritte.
3. Il Presidente del Collegio dispone la convocazione dell'incolpato a mezzo di R.A.R. o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a ricezione certa, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta.
4. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.
5. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività istruttoria ed esprime, di regola entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti trasmessi dal Rettore (o il Suo delegato), la propria decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'incolpato ed alla sanzione da irrogare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dello Statuto. Il Collegio può deliberare il proscioglimento dell'incolpato. Se il Collegio ritiene che vi siano state violazioni del Codice Etico, il Presidente invia gli atti alla Commissione Etica, dando contestualmente al Rettore (o il Suo delegato) comunicazione scritta di tale invio.
6. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale.
7. Formulata la decisione del Collegio, il Presidente ne dà notizia all'incolpato e, successivamente, la trasmette al Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della decisione e dei relativi atti, irroga la sanzione o dispone il proscioglimento dell'incolpato, conformemente alla deliberazione conclusiva del Collegio di disciplina. Il provvedimento è assunto dal Consiglio di Amministrazione in composizione ristretta, presieduto dal Pro-Rettore vicario, senza la partecipazione del Rettore e senza le rappresentanze studentesche.
9. I termini previsti per il procedimento davanti al Collegio di disciplina e per il relativo provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dei precedenti commi 5 e 8, sono sospesi durante le operazioni di costituzione e

rinnovo di questi organi, finché essi non riprendano il loro regolare funzionamento.

10. I termini previsti dal comma 5 possono essere sospesi per esigenze istruttorie, complessivamente per non più di due volte. Ciascuna sospensione non può superare i sessanta giorni. Comunque, il procedimento disciplinare si estingue se il provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 8, non interviene entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 8

Decadenza

1. I componenti del Collegio di disciplina decadono dalla titolarità dell'incarico, con delibera del Senato Accademico, ove siano stati assenti ingiustificatamente, per tre volte, anche non consecutive e non abbiano comunicato tempestivamente l'assenza, così precludendo la partecipazione dei membri supplenti, con pregiudizio per la funzionalità del Collegio.

2. La decadenza di un componente può essere disposta in via cautelare, qualora a suo carico vi sia stata la segnalazione di fatti di rilievo disciplinare. In questo caso, l'adozione della misura cautelare e l'intera attività istruttoria sono di competenza del Collegio (senza la partecipazione del componente a cui la segnalazione si riferisce). Il Collegio trasmette la propria deliberazione conclusiva e gli atti del procedimento al Consiglio di Amministrazione, che provvede ai sensi dell'articolo 7 comma 8.

Art. 9

Deroga

1. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, ogni segnalazione relativa ad ipotesi di addebito a carico del Rettore (o il Suo delegato) viene inviata al Senato Accademico, che dispone in merito, eventualmente investendo il Collegio di disciplina e tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2 dello Statuto.

Art. 10

Sospensione cautelare nel procedimento disciplinare

1. Il docente sottoposto a procedimento disciplinare può essere sospeso in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio su richiesta del Rettore (o il Suo delegato), per decisione del Collegio di disciplina e con provvedimento conforme del Consiglio di Amministrazione. La sospensione cautelare è motivata dalla particolare gravità dei fatti contestati e dall'esigenza di tutelare la credibilità e l'immagine pubblica dell'Istituzione universitaria.

Art. 11



Docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere Universitarie

1. Al personale docente strutturato operante presso le Aziende Policlinico Umberto I^a e Sant'Andrea o altre strutture sanitarie convenzionate, per le gravi violazioni connesse allo svolgimento dell'attività assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 comma 14 del Decreto Legislativo n. 517 del 1999.

Art. 12

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Non è ammessa la sospensione del procedimento disciplinare né alcun genere di proroga, se a carico del professore o ricercatore è esercitata per i medesimi fatti l'azione penale.
2. Qualora il Rettore (o il Suo delegato) abbia avuto notizia di un procedimento penale a carico di un professore o ricercatore, solo dopo la sentenza di condanna definitiva, promuove comunque l'azione disciplinare. I termini decorrono dal momento in cui ha avuto notizia della sentenza.
3. Gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel procedimento disciplinare sono regolati dall'articolo 653 c.p.p.
4. Il professore o ricercatore sottoposto a procedimento penale, nei confronti del quale sia stata disposta una misura cautelare personale, è sospeso dall'ufficio e dallo stipendio in via cautelare, su richiesta del Rettore (o il Suo delegato), per deliberazione del Collegio di disciplina e con provvedimento conforme del Consiglio di Amministrazione. Con la stessa procedura si effettua la revoca della sospensione cautelare, ove ne siano venuti meno i presupposti.
5. Quando il professore o ricercatore è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, il Rettore (o il Suo delegato) può chiedere al Collegio di disciplina di decidere la sospensione cautelare dall'ufficio e dallo stipendio.
6. Il professore o ricercatore sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero qualora nei suoi confronti sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli atti del procedimento disciplinare e le motivazioni del Collegio sono accessibili nei limiti previsti dalla vigente normativa.
2. Per tutti i procedimenti disciplinari, il Settore dell'Area Affari Legali provvede alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate, in ordine cronologico e progressivo, le sanzioni irrogate ed i relativi destinatari.

3. Tutti i provvedimenti disciplinari sono emanati e notificati dall'Ufficio Personale Docenti ai soggetti interessati: una copia è destinata all'inserimento nel fascicolo del docente destinatario della sanzione. Una copia è trasmessa al Settore competente dell'Area Affari Legali per l'acquisizione al Registro di cui al precedente comma.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e ai contratti collettivi di comparto vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettorale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza.

Con il presente provvedimento sono abrogati il D.R. n. 1685 del 20/05/2013 e il D.R. n. 1000 del 17/04/2014.

L'originale del Decreto Rettorale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.

Roma lì

F.to IL RETTORE